


STATUTO & REGOLAMENTO



EDILCASSA
della regione Sardegna

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione denominazione

A seguito dell'accordo regionale del 27 dicembre 1978, così come modificato dall'accordo 5 marzo 1997, è costituita la EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA i cui scopi e compiti risultano fissati nel presente Statuto.

Art. 2 – Sede – Funzione

La Edilcassa ha la sua sede centrale in Cagliari e sedi periferiche nella Regione. La Edilcassa adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti delle imprese edili, affini o di altri settori delle costruzioni aventi sede o cantieri nella Regione Sarda, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

I lavoratori dovranno trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7.

Art. 3 – Rappresentanza legale, domicilio e loro competenze

La rappresentanza legale della Edilcassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i lavoratori iscritti, per quanto riguarda le prestazioni e le assistenze della Edilcassa, eleggono il proprio domicilio legale presso la sede centrale.

Art. 4 – Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di emanare norme regolamentari, di modificare o abrogare quelle esistenti pur rimanendo nell'ambito della ordinaria amministrazione.

Art. 5 – Scopi limiti

La Edilcassa ha i seguenti scopi e compiti:

- a) amministrare le somme costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e festività spettanti ai lavoratori ed accantonate da parte dei datori di lavoro e provvedere al pagamento delle somme versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori, alla erogazione mutualistica dell'intero importo degli interessi maturati sulle somme suddette, secondo le norme previste dal Regolamento della Edilcassa previsto dall'art. 4 e in conformità alle modalità previste dal presente Statuto ed alle norme esecutive stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) svolgere, sempre con l'approvazione delle Competenti Associazioni

Territoriali, ogni altra forma di assicurazione sociale e di assistenza a favore dei lavoratori iscritti, mediante la concessione di provvidenze di carattere economico, morale, culturale;

- c) favorire l'istruzione professionale con la creazione di una scuola edile secondo le norme previste dal Regolamento della Edilcassa.

Art. 6 – Iscrizione delle aziende

Le aziende per iscriversi alla Edilcassa, sono tenute a:

- presentare domanda scritta in apposito modulo fornito dalla Edilcassa;
- sottoscrivere l'atto di adesione;
- consegnare il certificato della "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" attestante l'iscrizione dell'Azienda.

Le aziende che possono iscriversi alla Edilcassa sono indicate dall'art. 2 del presente Statuto.

Art. 7 – Iscritti assistiti

Sono iscritti alla Edilcassa, agli effetti delle disposizioni dell'art. 5, tutti i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro che svolgono la loro attività nella Regione Sarda indicati nell'art. 2 del presente Statuto.

Sono assistiti dalla Edilcassa agli effetti del ricordato art. 5, i lavoratori che rispondono alle seguenti condizioni:

- a) che siano state versate dalle imprese le somme che rappresentano il trattamento per ferie, festività e gratifica natalizia;
- b) che siano state versate, dalle imprese, tutte le somme di pertinenza della Edilcassa sia a carico delle imprese stesse sia a carico dei lavoratori di cui all'art. 5, punto a);
- c) che ricorrano i presupposti stabiliti dal Regolamento della Edilcassa. Il

rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) passaggio dell'iscritto alle dipendenza di datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella edile ed affine;
- c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che pur svolgendo un'attività edile, versa i contributi in un Ente mutualistico costituito da altre Associazioni;
- d) emigrazione all'estero dell'iscritto;
- e) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia;
- f) cessazione dell'attività della Edilcassa.

TITOLO II

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Art. 8 – Fondo per gratifica natalizia, ferie e festività

Le somme dovute dai datori di lavoro che costituiscono il trattamento economico spettante ai lavoratori per gratifica natalizia, ferie e festività da accantonare presso la Edilcassa mediante la corresponsione di una percentuale sono stabilite nel Regolamento di cui all'art. 4.

Le modalità di versamento delle percentuali di cui sopra sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Contributi

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti sono quelli stabiliti nel Regolamento previsto dall'art. 4, concordati dalle Associazioni firmatarie.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità dei versamenti dei contributi sentite le Associazioni predette.

Le quote di contributo a carico dei lavoratori devono essere loro trattenute sul salario da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento delle quote di contributo a suo carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto al lavoratore.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette potranno essere presi provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuni.

A tale scopo la Edilcassa si servirà del proprio Servizio ispettivo e del proprio Servizio legale.

Art. 10 – Gestione ed assistenza

La gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività nonché l'erogazione di ulteriori prestazioni e assistenze di cui all'art. 5 sono effettuate in base alle condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, anno per anno, nei limiti della disponibilità di esercizio, ferma restando la norma che possono usufruire dell'assistenza i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 punto a), b) e c) primo comma.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 10 bis – Organi

Sono organi dell'EDILCASSA:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Presidenza;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio dei Sindaci.
-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11 – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti effettivi e da 12 supplenti, che saranno designati:

- a) sei effettivi e sei supplenti dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna e dalla CNA Costruzioni della Sardegna;
- b) sei effettivi e sei supplenti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili della Regione sarda.

A bienni alternati il Presidente ed il Vice Presidente saranno designati rispettivamente dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna e dalla FLC. Per un biennio la carica di Presidente sarà ricoperta da un componente del Consiglio aderente all'ANIEM CONFAPI della Sardegna e quella di Vice Presidente da un membro designato dalla FLC.

Per il biennio successivo la carica di Presidente sarà ricoperta da un componente del Consiglio aderente alla FLC e quella di Vice Presidente da un membro designato dall'ANIEM CONFAPI della Sardegna.

Art. 12 – Durata

I componenti il Consiglio di Amministrazione dureranno in carica un biennio e possono essere riconfermati.

È però data facoltà alle Associazioni Sindacali designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti del consiglio nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

Tuttavia a fronte dei costi che ANIEM CONFAPI della Sardegna ed FLC (FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL) devono sostenere attraverso i propri rappresentanti, alle predette Organizzazioni spetterà un rimborso forfetario il cui importo verrà stabilito periodicamente da specifici accordi.

Inoltre, ai membri effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese: tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Edilcassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare ed approvare i regolamenti interni della Edilcassa;
- b) provvedere all'approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi della Edilcassa;
- c) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Edilcassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- d) curare e provvedere all'impiego dei fondi della Edilcassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- e) provvedere alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di riserva;
- f) curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni;
- g) curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione;
- h) acquistare, vendere e costruire immobili, accordare pegni e ipoteche legali e consentire iscrizioni, partecipazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico;
- i) assumere e licenziare il personale della Edilcassa e fissare il trattamento economico

Art. 15 – Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta al mese, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno 6 membri effettivi del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante lettera raccomandata, tramite telefax o tramite posta elettronica, da inviarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano i Sindaci ed i membri supplenti del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Direttore della Edilcassa assiste alle riunioni e ne è il Segretario

Art. 16 – adunanza e deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti effettivi.

Ciascun componente effettivo ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

È ammessa la facoltà di delega a favore di un membro supplente da parte di un membro effettivo che sia impedito a partecipare alla riunione.

In questo caso il membro supplente avrà diritto di voto deliberante.

Art. 16 bis – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica per un biennio.

Il Comitato di Presidenza esercita i poteri di cui agli articoli 18 e 20 del presente Statuto:

PRESIDENTE

Art. 17 – Durata

Il Presidente dura in carica un biennio, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 12. La sostituzione del Presidente dovrà avvenire con un membro della Associazione di appartenenza che lo aveva designato e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 – Attribuzioni

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta la Edilcassa di fronte ai terzi ed in giudizio come dall'art. 3 del presente Statuto.

Spetta al Presidente della Edilcassa di :

- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- risolvere, di concerto con il Vice Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che sorgono tra essi e la Edilcassa;

- promuovere, udito il parere del Vice Presidente, i provvedimenti amministrativi e giudiziari occorrenti per il buon funzionamento della Edilcassa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la funzione verrà assunta dal Vice Presidente.

Il Presidente assente o impedito indicherà altro membro del Consiglio di Amministrazione a svolgere funzioni di Vice Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 19 – Durata

Il Vice Presidente dura in carica un biennio salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 12.

La sostituzione del Vice Presidente dovrà avvenire con un membro dell'Associazione di appartenenza che lo aveva designato e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – Attribuzioni

Spetta al Vice Presidente:

- concertare con il Presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- concertare con il Presidente la risoluzione degli eventuali ricorsi degli iscritti;
- fornire al Presidente il parere sulla opportunità di promuovere procedimenti giudiziari e di resistere nei giudizi promossi contro la Edilcassa.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione tutte o parte, delle sue funzioni.

Art. 20 bis – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni Imprenditoriali e da quelle Sindacali dei lavoratori.

Il Consiglio Generale è costituito da:

- a) i componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione;
- b) n. 9 componenti nominati dalle associazioni Imprenditoriali;
- c) n. 9 componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali.

I componenti del Consiglio generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

È facoltà delle parti sostituire i propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i Consiglieri subentranti restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Generale.

Art. 20 ter – Attribuzioni

È compito del Consiglio Generale approvare il bilancio consuntivo della Edilcassa predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21 – Composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente:

- uno dal Collegio Imprenditori Edili ed Affini della regione sarda;
- uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- il terzo, con funzioni di Presidente, sarà designato di comune accordo dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo la designazione del terzo membro verrà richiesta al Collegio dei Commercialisti.

Art. 22 – Durata

Il Collegio dei Sindaci dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 23 – Compensi

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio.

Art. 24 – Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 – 2404 – 2407 del Codice Civile. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione del controllo contabile, secondo quanto previsto dall'aggiornata normativa sul diritto societario.

Sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate. Il Collegio dei Sindaci effettua il controllo dei Bilanci consuntivi ed il controllo di corrispondenza nei registri contabili. Si riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi.

TITOLO IV

PERSONALE DIPENDENTE DELLA EDILCASSA

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI

Art. 25 – Conduzione

Gli uffici della Edilcassa sono retti da un Direttore o da un Capo Ufficio prescelto dal Consiglio di Amministrazione.

Le attribuzioni del Direttore o del Capo Ufficio sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa anche il trattamento economico e normativo.

Il Direttore è responsabile del personale.

Il Direttore o Capo Ufficio è di diritto Segretario in tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e può essere chiamato a partecipare alle riunioni delle Commissioni della Edilcassa.

Art. 26 – Personale della Edilcassa

L'assunzione del personale è fatta dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze funzionali della Edilcassa.

Art. 27 – Patrimonio

Il Patrimonio della Edilcassa è costituito:

- a) da beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Edilcassa;
- b) dagli avanzi di gestione non altrimenti destinati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, e per atti di liberalità in genere;
- d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, siano destinate a rientrare nel patrimonio della Edilcassa.

I capitali amministrativi della Edilcassa possono essere impiegati in titoli di Stato o in beni immobili per uso della Edilcassa.

Art. 28 – Entrate

Costituiscono entrate della Edilcassa:

- a) i contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per convenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Edilcassa;

d) le somme che, per qualsiasi titolo previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Edilcassa.

Art. 29 – Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione la Edilcassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, escluse quelle di cui alla lettera c).

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificate dalla relativa documentazione vistata dal Direttore o Capo Ufficio e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce.

Art. 30 – Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Edilcassa hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio consuntivo.

Detto Bilancio consuntivo deve essere approvato entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Entro la fine di febbraio di ogni anno deve essere compilato ed approvato il Bilancio preventivo. Il Bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello Stato Patrimoniale; analogamente quello preventivo deve consentire una sufficiente, esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 31 – Liquidazione

La messa in liquidazione della Edilcassa può essere sempre disposta dietro conforme deliberazione delle Associazioni Sindacali competenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Edilcassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Edilcassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge.

In entrambe le ipotesi le Associazioni Sindacali provvederanno alla nomina di due o più liquidatori, determinando i compiti degli stessi e ratificandone l'operato.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662.

Art. 31bis

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.


Art. 32 – Modificazione dello Statuto

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere adottate solo a seguito di accordi tra le Associazioni regionali firmatarie.

Art. 33 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e contrattuali.

REGOLAMENTO PER LE AZIENDE



EDILCASSA
della regione Sardegna

REGOLAMENTO EDILCASSA PER LE AZIENDE

1) Iscrizione

Le imprese per potersi iscrivere devono sottoscrivere un atto di adesione, su un modulo predisposto dalla Edilcassa. Nel caso in cui un'impresa, precedentemente alla richiesta di adesione alla Edilcassa, aderisca ad una Cassa Edile occorrerà effettuare da quest'ultima disdetta scritta. Al fine poi che ai lavoratori vengano riconosciuti i diritti maturati presso le Casse Edili, a cura degli stessi, dovrà essere richiesto l'apposito attestato delle ore, da consegnare poi alla Edilcassa.

2) Denunce Mensili Lavoratori Occupati

Al fine di denunciare i lavoratori occupati, le ore lavorative degli stessi e gli importi accantonati, il totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti, nonché tutta una serie di dati conoscitivi sui lavori eseguiti, le Imprese devono presentare alla Edilcassa le denunce mensili entro il 20° giorno successivo al mese cui si riferiscono, utilizzando il sito internet presente all'indirizzo <https://denunce.edilcassasardegna.it> con accesso riservato da credenziali fornite dalla Edilcassa. Le credenziali possono essere richieste tramite posta elettronica a: **amministrazione@edilcassasardegna.it**.

3) Accantonamenti

Gli accantonamenti dovuti dalle imprese ai lavoratori vanno calcolati in misura percentuale sulla base di quanto sottoelencato sulle tre voci di paga relative a Paga base, Contingenza e indennità Territoriale di Settore, elemento economico territoriale e E.D.R. Le percentuali di accantonamento a carico dell'impresa a partire dal 1° ottobre 2000 sono fissate nelle seguenti misure:

a) *Accantonamento ore lavoro ordinario e retribuzioni delle festività stabilite dal C.C.N.L.:*

- Percentuale da computare -----18,50%
- Percentuale da accantonare presso la Edilcassa -----14,20%

b) *Accantonamento per periodi di malattia dal 1° al 270° giorno:*

- Percentuale da computare -----18,50%
- Percentuale da accantonare presso la Edilcassa -----14,20%

c) *Accantonamento in caso di Infortunio o Malattia Professionale*

per i primi tre giorni di Infortunio o Malattia Professionale:

- Percentuale da computare -----18,50%
- Percentuale da accantonare presso la Edilcassa -----14,20%

infortunio dal 4° al 90° giorno:

- percentuale da computare -----7,40%
- percentuale da accantonare presso la Edilcassa -----5,70%

infortunio dal 91° giorno fino a guarigione clinica:

- percentuale da computare -----4,60%
- percentuale da accantonare presso la Edilcassa -----3,60%

Il calcolo degli accantonamenti per i suddetti periodi di malattia o infortunio va effettuato sulle voci retributive ipotetiche del periodo di assenza relative a paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e E.D.R.

4) Contributi

In seguito a quanto stabilito dagli accordi sindacali tra l'ANIEM CONFAPI e la F.L.C., a partire dall'1/6/2004, le percentuali contributive sono fissate secondo le tabelle aggiornate e pubblicate sul sito istituzionale Edilcassa all'indirizzo: www.edilcassa.net.

5) Versamenti

I versamenti relativi agli accantonamenti ed ai contributi devono essere effettuati entro e non oltre il 20° giorno successivo al mese cui si riferiscono.

Detti versamenti possono essere effettuati:

- tramite bonifico bancario:

BANCO DI SARDEGNA	IT	94	S	01015	04800	000000011297
BANCO DI SARDEGNA EX BANCA DI SASSARI	IT	96	S	01015	04801	000070470168
BANCA DI CAGLIARI	IT	04	G	07096	04800	000000000001
POSTE ITALIANE	IT	51	P	07601	04800	000019116094

- tramite assegni di c/c circolari intestati alla Edilcassa;
- tramite appositi bollettini di c/c postali forniti dalla Edilcassa.

6) Contributi aggiuntivi

I contributi aggiuntivi sono a carico delle imprese che effettuano i versamenti degli accantonamenti o dei contributi in ritardo rispetto al termine fissato dal regolamento della Edilcassa. Detti contributi aggiuntivi vengono addebitati alle aziende a scadenze periodiche ed incidono nella misura dello 0,15% da calcolarsi sui minimi retributivi del mese relativi a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e E.D.R. per ogni mese o frazione di mese di ritardato versamento dei contributi o dell'accantonamento.

7) Interessi di mora

Gli interessi di mora vengono addebitati alle imprese morose a partire dal 181° giorno di ritardato pagamento degli contributi o degli accantonamenti ed incidono nella misura prevista dagli interessi legali. Detti interessi vengono addebitati dalla Edilcassa a scadenze periodiche.

8) Anticipazioni indennità malattia, indennità infortuni o malattie professionali

A) ANTICIPAZIONE INDENNITA' DIMALATTIA

Il computo delle indennità da anticipare da parte delle aziende deve essere effettuato utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Edilcassa, prendendo a base i seguenti coefficienti:

Primi 3 giorni di malattia

A norma di contratto compete al lavoratore una indennità nelle seguenti misure:

- 50% della retribuzione per tutti e 3 i giorni se supera i 6 giorni di malattia e sino a 12 giorni
- 100% della retribuzione per tutti e 3 i giorni se supera i 12 giorni di malattia.

Risultano indennizzabili, in questa fascia, tutti i giorni feriali compresi il sabato ed esclusi tutti i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 3,333 nei casi di cui al punto 1), 6,666 nei casi di cui al punto 2) che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

Malattia dal 4° al 20° giorno

Ai lavoratori ammalati compete un'integrazione all'indennità erogata dall'INPS tale che sommata gli permetta di ricevere il 100% della retribuzione. I giorni indennizzabili per questa fascia vanno rilevati dal mod. DM 10/M/2 che le aziende devono compilare per conto dell'INPS. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 2,200 che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

Malattia dal 21° al 180° giorno

Ai lavoratori ammalati compete un'integrazione all'indennità erogata dall'INPS tale che sommata gli permetta di ricevere il 100% della retribuzione. I giorni indennizzabili per questa fascia vanno rilevati dal mod. DM 10/M/2 che le aziende devono compilare per conto dell'INPS. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 0,713 che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

Malattia dal 181° giorno al 270° giorno

Ai lavoratori ammalati compete un'indennità pari al 50% della retribuzione. Vanno indennizzati in questo periodo tutti i giorni feriali, compreso il sabato.

Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 3,333, che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

Tutte le indennità in parola, anticipate per conto della Edilcassa, dovranno essere assoggettate sia a ritenute previdenziali che a ritenute fiscali.

Gli importi anticipati dalle imprese per conto della Edilcassa, per le indennità di cui sopra, dovranno essere conguagliate dalle stesse con le somme dovute mensilmente a titolo di accantonamento e contributi.

Malattia dal 271° giorno al 365° giorno per gli operai con anzianità superiore ai 3 anni e mezzo.

Ai lavoratori ammalati compete un'indennità pari al 50% della retribuzione. Vanno indennizzati in questo periodo tutti i giorni feriali, compreso il sabato.

Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 3,333, che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

Tutte le indennità in parola, anticipate per conto della Edilcassa, dovranno essere assoggettate sia a ritenute previdenziali che a ritenute fiscali.

Gli importi anticipati dalle imprese per conto della Edilcassa, per le indennità di cui sopra, dovranno essere conguagliate dalle stesse con le somme dovute mensilmente a titolo di accantonamento e contributi.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Copia fotostatica del mod. DM 10/2-89 INPS o certificato medico.
- 2) Copia fotostatica dei cedolini paga dei lavoratori ammalati durante il mese.
- 3)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

Si fa viva raccomandazione di seguire le seguenti avvertenze per la compilazione dei modelli che dovranno essere utilizzati per riepilogare le indennità anticipate mensilmente.

RIFERIMENTI AL MODELLO DA UTILIZZARE

PER IL RIEPILOGO DELLE INDENNITA' DI MALATTIA

PUNTO 3) – QUALIFICA

I codici da utilizzare sono i seguenti:

01) Operaio IV livello; • 02) Operaio specializzato; • 03) Operaio qualificato;
04) Operaio comune; • 05) Guardiano senza alloggio; • 06) Guardiano con alloggio;
• 07) Apprendista.

PUNTO 4) – IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE ORARIA

A tal fine va considerata la somma di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

PUNTO 5) – ORE TRIMESTRE PRECEDENTE

Va riportata la somma delle ore retribuite, delle ore di malattia o infortunio e delle ore di sosta con richiesta di intervento da parte della C.I.G., relative al trimestre solare precedente la data di inizio della malattia. Il totale di tali ore va riportato solo se risulta inferiore a 450.

PUNTO 6) – PRIMI 3 GIORNI DI MALATTIA

A tal fine vanno computati tutti e tre i giorni, sempreché non festivi, solo se il periodo di malattia è superiore a 6 giorni.

PUNTO 9) – MALATTIA DAL 4° AL 20° GIORNO

Vanno indennizzate le stesse giornate di malattia indennizzate per conto dell'INPS.

PUNTO 12) – MALATTIA DAL 21° AL 180° GIORNO

Vanno indennizzate le stesse giornate di malattia indennizzate per conto dell'INPS.

PUNTO 15) – MALATTIA DAL 181° AL 270° GIORNO

Vanno indennizzate le sole giornate non festive e non indennizzate da parte dell'INPS.

PUNTO 16) – MALATTIA DAL 271° AL 365° GIORNO

(Per i soli operai con anzianità superiore ai 3 anni e mezzo)

Vanno indennizzate le sole giornate non festive e non indennizzate da parte dell'INPS

CRITERIO DI RIDUZIONE N. 1

Qualora il totale delle ore computate secondo quanto previsto nel precedente punto 5, risulti inferiore a 450, la misura delle indennità da porre a conguaglio secondo quanto previsto dai punti 6, 9, 12 e 15, andrà proporzionalmente ridotta, moltiplicando il totale delle ore per la misura dell'indennità calcolata secondo i normali criteri e dividendo il prodotto ottenuto per 450.

CRITERIO DI RIDUZIONE N.2

Nel caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 88 del C.C.N.L., nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, la misura delle indennità, previste dai punti 6, 9, 12 e 15, andrà ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

MISURA DELL'INDENNITA'

- 1) Qualora il lavoratore, al momento dell'evento, risulti assunto da meno di 3 mesi oppure sia in aspettativa, non va applicato il criterio di riduzione N. 1 di cui sopra. Conseguentemente l'indennità andrà dedotta per intero.
- 2) In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la misura delle indennità dovrà essere proporzionalmente ridotta.
- 3) In caso di malattia intervenuta durante il periodo di preavviso, il trattamento economico sarà dovuto nei limiti della conservazione del posto, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale.

B) ANTICIPAZIONE INDENNITA' INFORTUNI O MALATTIA PROFESSIONALE

- Infortuni dal 4° al 90° giorno.

Ai lavoratori infortunati compete un'integrazione all'indennità erogata dall'INAIL tale che sommata gli permetta di ricevere il 100% della retribuzione. In questa fascia vanno indennizzati tutti i giorni di calendario, comprese le domeniche ed i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 1,337 che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

- Infortuni dal 91° giorno e sino a guarigione clinica

Ai lavoratori infortunati compete un'integrazione all'indennità erogata dall'INAIL tale che sommata gli permetta di ricevere il 100% della retribuzione. In questa fascia vanno indennizzati tutti i giorni di calendario, comprese le domeniche ed i giorni festivi. Il coefficiente di computo per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera è 0,257 che dovrà essere moltiplicato per l'importo orario della retribuzione relativa a paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

Tutte le indennità in parola, anticipate per conto della Edilcassa, dovranno essere assoggettate sia a ritenute previdenziali che a ritenute fiscali.

Gli importi anticipati dalle imprese per conto della Edilcassa, per le indennità di cui sopra, dovranno essere conguagliate dalle stesse con le somme dovute mensilmente a titolo di accantonamento e contributi.

RIFERIMENTI AL MODELLO PER LIQUIDAZIONE
INDENNITA'INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

PUNTO 3) – QUALIFICA

I codici da utilizzare sono i seguenti:

01) Operaio IV livello; • 02) Operaio specializzato; • 03) Operaio qualificato; 04) Operaio comune; • 05) Guardiano senza alloggio; • 06) Guardiano con alloggio; • 07) Apprendista.

PUNTO 4) – IMPORTO LORDO RETRIBUZIONE ORARIA

A tal fine va considerata la somma di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R.

PUNTO 5) – ORE TRIMESTRE PRECEDENTE

Va riportata la somma delle ore retribuite, delle ore di malattia o infortunio e delle ore di sosta con richiesta di intervento da parte della C.I.G., relative al trimestre solare precedente la data di inizio della malattia. Il totale di tali ore va riportato solo se risulta inferiore a 450.

PUNTO 6) – INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE DAL 1° AL 90° GIORNO

Vanno indennizzate tutte le giornate di infortunio indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.

PUNTO 9) – INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE DAL 91° GIORNO IN POI

Vanno indennizzate tutte le giornate di infortunio indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.

CRITERIO DI RIDUZIONE N. 1

Qualora il totale delle ore computato secondo quanto previsto nel precedente punto 5, risulti inferiore a 450, la misura delle indennità da porre a conguaglio secondo quanto previsto dai punti 6 e 9 andrà proporzionalmente ridotta, moltiplicando il totale delle ore per la misura dell'indennità calcolata secondo i normali criteri e dividendo il prodotto ottenuto per 450.

CRITERIO DI RIDUZIONE N. 2

Nel caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 88 del C.C.N.L. nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio, la misura delle indennità, previste dai punti 6 e 9, andrà ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

MISURA DELL'INDENNITA'

- 1) Qualora il lavoratore, al momento dell'evento, risulti assunto da meno di 3 mesi oppure sia in aspettativa, non va applicato il criterio di riduzione N. 1 di cui sopra. Conseguentemente l'indennità andrà dedotta per intero.
- 2) In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, la misura delle indennità dovrà essere proporzionalmente ridotta.
- 3) In caso di infortunio intervenuto durante il periodo di preavviso, il trattamento economico sarà dovuto nei limiti della conservazione del posto, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Copie fotostatiche dei modelli di denunce infortunio e dei certificati successivi.
- 2) Copia fotostatica dei cedolini paga dei lavoratori cui è stata liquidata nel mese l'indennità integrativa a quelle erogate dall'I.N.A.I.L.

9) Riposi annui


La percentuale per i riposi annui, calcolata sugli stessi elementi della retribuzione, sui quali vengono calcolati gli accantonamenti presso l'Edilcassa per le ferie e la gratifica natalizia, è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico delle festività, della malattia e dell'infortunio.

10) Regolamento dilazioni contributive Imprese

Alle Imprese aventi una posizione debitoria nei confronti della Edilcassa, originata da momentanee difficoltà di carattere finanziario, per partite riguardanti contributi, contributi aggiuntivi o interessi di mora, dietro motivata richiesta scritta il Consiglio di Amministrazione potrà concedere la facoltà di un pagamento dilazionato, alle seguenti condizioni:

- l'Impresa deve essere in regola con i versamenti degli accantonamenti liquidati alla data di richiesta della dilazione;
- con la dilazione l'Impresa, ai fini dell'erogazione di sussidi degli Istituti contrattuali ed extracontrattuali ed ai fini della regolarità contributiva, assolve i suoi obblighi in forma di "Pro Soluto";
- la dilazione potrà essere rilasciata nell'arco di un periodo massimo di 6 mesi, dietro rilascio di effetti cambiari, avvallati dal titolare dell'Impresa, dall'Amministratore o dal Socio di maggioranza;
- Sugli importi dilazioni verrà applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto in vigore aumentato del 6% (seiperceto).

REGOLAMENTO PER I LAVORATORI



EDILCASSA
della regione Sardegna

REGOLAMENTO EDILCASSA PER I LAVORATORI

A) PRESTAZIONI ED ISTITUTI CONTRATTUALI

1) Integrazione Indennità Malattia Riconosciuta dall'INPS

Ai lavoratori che incorrono nell'evento la Edilcassa, per il tramite dell'Impresa dalla quale dipende il lavoratore che ne effettua l'anticipazione in busta paga, eroga un'indennità integrativa che sommata all'indennità per lo stesso titolo erogata dall'INPS permette il raggiungimento del 100% della retribuzione per i giorni di malattia compresi tra il 4° ed il 180° giorno.

2) Indennità Malattia per i primi 3 giorni

Sempre per il tramite dell'Impresa dalla quale dipende il lavoratore viene erogata l'indennità per i primi tre giorni di malattia considerati come carenza dall'INPS. Al lavoratore compete un'indennità nelle misure seguenti:

- 50% della retribuzione per tutti e 3 i giorni se supera i 6 giorni di malattia e sino a 12 giorni;
- 100% della retribuzione per tutti e 3 i giorni se supera i 12 giorni di malattia.

3) Indennità di Malattia dal 181° al 270° giorno

Compete al lavoratore che incorra in tale evento un'indennità pari al 50% della retribuzione. Tale indennità viene anticipata dalle imprese, includendola in busta paga unitamente alle altre competenze del mese.

4) Indennità Integrativa per Infortuni sul lavoro o Malattie Professionali

Ai lavoratori che incorrono in un tale evento la Edilcassa eroga una indennità integrativa alla liquidazione effettuata dall'INAIL in misura tale che il lavoratore possa percepire il 100% della retribuzione per il periodo compreso tra il 1° giorno e la guarigione clinica.

Tale indennità viene anticipata dalle Imprese, includendola in busta paga unitamente alle altre competenze del mese.

5) Accantonamenti

In applicazione della normativa contrattuale in vigore la Edilcassa eroga ai lavoratori iscritti gli accantonamenti effettuati dalle imprese, alle seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio di ogni anno viene liquidato il semestre accantonato relativamente ai mesi compresi tra Ottobre dell'anno precedente e Marzo dell'anno in corso.

- entro il 15 dicembre di ogni anno viene liquidato il semestre accantonato relativamente ai mesi compresi tra Aprile e Settembre.

6) Anzianità Professionale Edile

In attuazione della normativa contrattuale in vigore la Edilcassa eroga ai lavoratori iscritti una liquidazione annuale, in occasione della festa dei lavoratori – 1° Maggio. L'erogazione viene effettuata a tutti i lavoratori iscritti che in un biennio cadente nel mese di Settembre che precede l'erogazione, abbiano maturato un minimo di 2.100 ore di lavoro ordinario. Concorrono alla formazione del requisito minimo orario anche le ore figurative: ore per malattia, infortunio, Servizio Militare ecc. L'erogazione è calcolata in base ai coefficienti contrattuali previsti ed è in rapporto alle ore ordinarie lavorate nell'ultimo anno ed all'anzianità maturata.

7) A.P.E. in caso di morte o invalidità permanente assoluta

In caso di morte o invalidità permanente assoluta, di lavoratori che abbiano percepito almeno una volta un'erogazione annuale di A.P.E. o comunque abbiano maturato il requisito nel biennio precedente l'evento, su richiesta del lavoratore o degli aventi causa, da presentarsi su modulo predisposto dalla Edilcassa, viene erogata una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria costituita da paga base, contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T. e E.D.R. spettanti al lavoratore al momento dell'evento.

B) PRESTAZIONI E SUSSIDI EXTRA CONTRATTUALI

8) Integrazione Indennità T.B.C.

Ai lavoratori che incorrono in tale evento e che abbiano maturato un minimo di 600 ore versate nei 12 mesi precedenti l'inizio della cura, la Edilcassa eroga una indennità integrativa alla liquidazione effettuata dall'I.N.P.S. Al fine di ottenere tale erogazione il lavoratore dovrà presentare alla Edilcassa un'apposita domanda, compilata su moduli forniti dalla stessa Edilcassa ed accludervi la documentazione sanitaria.

9) Assegno funerario

In caso di morte del lavoratore avente diritto verrà erogata agli eredi dello stesso un assegno funerario di importo pari a Euro 774,69 (al lordo della ritenuta d'acconto).

Per l'ottenimento della prestazione gli interessati dovranno:

- a) presentare domanda, entro 120 giorni dalla data di decesso, sugli appositi moduli predisposti dalla Edilcassa;
- b) essere iscritti alla Edilcassa e risultare in forza, alla data della richiesta, presso un'impresa iscritta ed in regola con quanto previsto dal Regolamento;

- c) aver maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario, di C.I.G., di malattia, di infortunio, permessi retribuiti, presso la Edilcassa o analogo istituto, nei 12 mesi precedenti l'evento;
- d) presentare, a corredo della domanda, il certificato di morte, uno stato di famiglia, il certificato sostitutivo dell'atto di notorietà, la delega del giudice tutelare (in caso di presenza di eredi minori) e la delega dei figli maggiorenni.

10) Borse e Assegni di Studio

Tutti gli anni la Edilcassa eroga delle borse e assegni di studio ai lavoratori i cui figli hanno frequentato con esito positivo una classe compresa tra gli ordini di studio che vanno dalle scuole medie inferiori all'Università. Gli importi di tali erogazioni vengono annualmente decisi dal Consiglio di Amministrazione della Edilcassa. Il bando di concorso prevede solitamente che il lavoratore, al fine che gli venga erogato l'assegno o la borsa di studio, vanti un minimo di 300 ore di lavoro ordinario prestate in un anno, alle dipendenze di un'impresa iscritta ed in regola con i versamenti dei contributi e dell'accantonamento. Anche in questo caso la domanda va presentata su moduli forniti dalla Edilcassa a cui va accluso uno stato di famiglia ed un certificato scolastico.

11) Colonie estive

Tutti gli anni il Consiglio di Amministrazione della Edilcassa organizza il soggiorno dei figli dei lavoratori, di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, presso colonie convenzionate che si trovano in località marine o montane. La Edilcassa si accolla tutte le spese inerenti sia il trasporto che il soggiorno dei minori per un periodo di circa 15 giorni ed eroga inoltre un importo che deve essere utilizzato dal lavoratore per l'acquisto del corredo occorrente.

Al fine di ottenere quanto sopra il regolamento prevede che il lavoratore vanti un minimo di 300 ore di lavoro ordinario prestate in un anno, alle dipendenze di un'impresa iscritta ed in regola con i versamenti dei contributi e dell'accantonamento. Anche in questo caso la domanda va presentata su moduli forniti dalla Edilcassa a cui va accluso uno stato di famiglia ed un certificato medico indicante la necessità del minore di soggiornare in colonia marina o montana.

12) Premio di Nuzialità

Ai lavoratori che contraggono matrimonio la Edilcassa eroga un premio di importo pari a Euro 154,94 (al lordo della ritenuta d'acconto).

Per l'ottenimento della prestazione gli interessati dovranno:

- a) presentare domanda, entro 120 giorni successivi alla data del matrimonio, sugli appositi moduli predisposti dalla Edilcassa;

- b) essere iscritti alla Edilcassa e risultare in forza, alla data della richiesta, presso un'impresa iscritta ed in regola con quanto previsto dal Regolamento;
- c) aver maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario, di C.I.G., di malattia, di infortunio, presso la Edilcassa o analogo istituto, nei 12 mesi precedenti l'evento;
- d) allegare certificato di matrimonio.

13) Cure e Protesi Dentarie

Ai lavoratori che abbisognano di interventi per cure e/o protesi dentarie, la Edilcassa potrà rimborsare il 50% delle spese sostenute, ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato da Enti, Istituti, di Assistenza o Assicurazioni.

Per l'ottenimento della prestazione gli interessati dovranno:

- a) presentare domanda, entro 30 giorni successivi al periodo di cura, sugli appositi moduli predisposti dalla Edilcassa;
- b) essere iscritti alla Edilcassa e risultare in forza, alla data della richiesta, presso un'impresa iscritta ed in regola con quanto previsto dal Regolamento;
- c) aver maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario, di C.I.G., di malattia, di infortunio, presso la Edilcassa o analogo istituto, nei dodici mesi precedente l'evento;
- d) presentare, a corredo della richiesta, il preventivo di spesa rilasciato dalla studio dentistico. La prestazione di cui sopra potrà essere richiesta da parte dei lavoratori non più di una volta per ogni due anni di iscrizione presso la Edilcassa. L'erogazione del sussidio, che non potrà comunque superare l'importo di Euro 774,69, avverrà su delibera del Consiglio di Amministrazione della Edilcassa dietro presentazione delle ricevute fiscali rilasciate dallo studio dentistico.

14) Protesi diverse

Ai lavoratori che necessitano di protesi diverse, quali:

- a) occhiali;
- b) apparecchi acustici;
- c) protesi ortopediche;

L'Edilcassa potrà rimborsare fino al 50% delle spese sostenute, ad integrazione di quanto eventualmente rimborsato da Enti o Istituti di Assistenza o Assicurazione, e comunque entro i seguenti tetti massimi:

- per quelle previste alla lettera a Euro 103,29;
- per quelle previste alla lettera b Euro 206,59;
- per quelle previste alla lettera c Euro 258,23.

Dette prestazioni non potranno essere richieste per più di una volta per ogni biennio di iscrizione presso l'Edilcassa o presso analogo istituto.

Per l'ottenimento della prestazione gli interessati dovranno:

- a) presentare domanda, entro 120 giorni successivi alla data riportata nella ricevuta della prestazione, sugli appositi moduli predisposti dalla Edilcassa;
- b) essere iscritti alla Edilcassa e risultare in forza, alla data della richiesta, presso un'impresa iscritta ed in regola con quanto previsto dal Regolamento;
- c) aver maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario, di C.I.G., di malattia, di infortunio, presso la Edilcassa o analogo istituto, nei dodici mesi precedenti l'evento;
- d) presentare, a corredo della richiesta, l'idonea documentazione sanitaria e le ricevute originali attestanti le spese sostenute.

15) Viaggi turistico – culturali

Al fine di contribuire al processo di crescita culturale dei lavoratori iscritti, la Edilcassa, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, potrà organizzare dei viaggi turistico-culturali in località italiane o estere.

Per l'ottenimento della prestazione gli interessati dovranno:

- a) essere iscritti alla Edilcassa e risultare in forza, alla data di effettuazione del viaggio, presso un'impresa iscritta ed in regola con quanto previsto dal Regolamento;
- b) aver maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario, di C.I.G., di malattia, di infortunio, presso la Edilcassa o analogo istituto, nei dodici mesi precedenti l'evento;
- c) aver presentato richiesta di partecipazione nei tempi e nei modi stabiliti dalla Edilcassa.

Sarà compito del Consiglio di Amministrazione della Edilcassa fissare i criteri per l'effettuazione della selezione dei richiedenti, approvare i regolamenti e le modalità di attuazione dell'iniziativa.

16) Diritto allo studio

Ai lavoratori che frequentano corsi di studi compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, la Edilcassa retribuisce le ore di assenza dal lavoro nel limite di 150 ore nell'ambito del corso di studio frequentato. Dette 150 ore potranno essere richieste dal lavoratore anche nell'arco di un solo anno. Al fine di ottenere tale erogazione il lavoratore dovrà presentare alla Edilcassa domanda scritta sul modulo predisposto dalla stessa, oltre alla documentazione scolastica comprovante la frequenza del corso.

17) Assegni di studio

Al fine di agevolare le possibilità di prosecuzione degli studi da parte dei figli dei lavoratori iscritti alla Edilcassa e tenuto conto che la nuova normativa sui trattamenti di famiglia esclude dal relativo godimento i figli a carico studenti divenuti maggiorenni, la Edilcassa corrisponderà un trattamento sostitutivo, denominato Assegno di Studio, per ciascun figlio studente di età compresa fra i 18 ed i 26 anni.

La concessione di detto trattamento è subordinata all'esistenza dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente.

L'importo del trattamento sostitutivo è paria quello spettante, in forza della vigente normativa sugli assegni per il nucleo familiare.

Per poter fruire dell'assegno di studio di cui al presente punto, gli interessati dovranno:

- a) presentare la domanda e la relativa certificazione anagrafica, reddituale e di frequenza e regolarità agli studi, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Edilcassa;
- b) essere iscritti alla Edilcassa e risultare in forza, per il periodo per il quale si richiede il trattamento, presso un'impresa iscritta ed in regola con quanto previsto dal Regolamento;
- c) aver maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario, di C.I.G., di malattia, di infortuni, presso la Edilcassa nei dodici mesi precedenti la richiesta.

18) Rimborso spese per cure mediche specialistiche

La Edilcassa potrà erogare ai lavoratori aventi diritto, previo esame e delibera caso per caso del Consiglio di Amministrazione, un sussidio per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno sostenuto in occasione di ricovero ospedaliero, per cure mediche specialistiche o per interventi chirurgici, al di fuori del territorio regionale.

Tale sussidio potrà competere per le spese sostenute in occasione del ricovero del lavoratore iscritto, del coniuge o dei figli a carico.

Il sussidio di cui sopra, avendo carattere integrativo, verrà erogato in assenza di possibilità di analogo intervento da parte di Enti o Istituti Pubblici ovvero fino a coprire la differenza fra quanto rogato da questi e il totale delle spese sostenute dal lavoratore al titolo di che trattasi.

Per l'ottenimento della prestazione gli interessati dovranno:

- a) presentare domanda, entro i 120 giorni successivi al termine del periodo di cura, sugli appositi moduli predisposti dalla Edilcassa;
- b) essere iscritti alla Edilcassa e risultare in forza, alla data di richiesta, presso un'impresa iscritta ed in regola con quanto previsto dal Regolamento;

- c) aver maturato un minimo di 600 ore di lavoro ordinario, di C.I.G., di malattia o infortunio, presso l'Edilcassa o analogo istituto, nei dodici mesi precedenti l'evento;
- d) presentare, a corredo della richiesta, l'idonea documentazione sanitaria e le ricevute originali attestanti le spese sostenute.

19) Indumenti e scarpe antinfortunistiche

Una volta all'anno la Edilcassa fornirà una tuta ed un paio di scarpe antinfortunistiche ai lavoratori che, nell'anno di competenza, abbiano maturato presso la medesima Edilcassa almeno 600 (seicento) ore lavorative ordinarie coperte da contributi e dal versamento dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia.

20) Fondo di previdenza integrativa

Detto fondo è istituito nella misura dello 0,40% di cui:

- a) uno 0,20% per la mutualizzazione del contributo a carico delle imprese;
- b) uno 0,20% per la mutualizzazione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti.

Le parti convengono, previa verifica annuale, che nel caso l'istituzione dell'aliquota nella misura così determinata (0,40%), crei scompensi e non consenta condizioni di equilibrio nella gestione delle prestazioni del fondo A.P.E., la stessa verrà ridotta in misura eguale per le imprese e i lavoratori e riportata entro la percentuale dello 0,30%.

21) Sussidi Straordinari

In casi eccezionali non previsti dal regolamento, il Consiglio di Amministrazione può deliberare per altre prestazioni l'erogazione di importi una tantum in favore dei lavoratori richiedenti.

Oltre alle suddette prestazioni rientranti tra quelle extracontrattuali, accordi sindacali stipulati tra la F.L.C. e l'ANIEM CONF.API hanno stabilito ulteriori nuove prestazioni che si indicano qui appresso:

Scadenze termini presentazione richieste di erogazione sussidi ed assistenza

- I sussidi relativi ad A.P.E. in caso di morte o invalidità permanente assoluta, integrazione indennità T.B.C. premio di nuzialità, sussidi straordinari, cure e protesi dentarie, protesi diverse, assegno funerario, diritto allo studio, assegni di studio, andranno presentate nelle modalità già indicate dal regolamento in vigore, entro e non oltre 120 giorni dalla data di conclusione dell'evento. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di esaminare l'accoglimento delle domande pervenute in ritardo non superiore a 60 giorni ed il cui ritardo fosse sufficientemente giustificato.

Le richieste pervenute oltre il 180° giorno dalla data dell'evento verranno respinte d'ufficio. In relazione alle indennità contrattuali valgono le norme e le scadenze previste da detti accordi.

- Le domande per Borse ed Assegni di Studio, Colonie e Viaggi Turistico – Culturali, scadranno alle date previste dai Bandi di Concorso, emanati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
- La presentazione relativa ad indumenti e scarpe antinfortunistiche, potrà essere erogata entro l'anno solare successivo al periodo in cui il lavoratore matura il diritto all'erogazione della prestazione
- Per il diritto alla prestazione verranno computate le ore ordinarie di un anno.



**ACCORDO INTEGRATIVO
REGIONALE 18.06.2007
DEL C.C.N.L. 11.06.2004**

**PER OPERAI E IMPIEGATI
DELLE IMPRESE EDILI
DELLA SARDEGNA
ADERENTI ALL'API SARDA**

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI

L'anno 2007, addì 18 Giugno 2007 in Elmas - Cagliari presso la sede dell'API Sarda si sono incontrati i Signori:

- Giovanni Gavassino, Giuseppe Rizzo, Alfredo Delogu, assistiti da una commissione tecnica composta dal dott. Paolo Dessi e dal dott. Mauro Tidu in rappresentanza **dell'ANIEM CONFAPI della Sardegna**;
- Carmelo Farci, Felice Marcias, Enrico Cordeddu, Giovanna Muscau, Alberto Mulas, Sebastiano Crosa, Lorenzo Manca, Gianni Brundu, Sergio Uda in rappresentanza della **FILLEA-CGIL**;
- Renzo Corveddu, Gianni Abis, Pier Filippo Madeddu, Pietro Doro, Giovanni Marongiu, Alfredo Costa, Daniele Mele, Maurizio Piras, in rappresentanza della **FILCA-CISL**;
- Marco Foddai, Gianni Olla, Mario Arzu, Sergio Marras in rappresentanza della **FENEAL-UIL**;

premess

che le organizzazioni sindacali FILLEA-CGIL / FILCA-CISL / FENEAL-UIL hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dell'integrativo regionale del settore edile firmato in data 14 Luglio 2003 e scaduto il 31 Dicembre 2005;

visti

- Gli articoli 12, 39 e 47 del CCNL 11 Giugno 2004 imprese edili ed affini;
- L'accordo nazionale 06 Aprile 2006 tra ANIEM e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FENEAL-UIL;

si è stipulato il presente accordo regionale integrativo del CCNL 11 Giugno 2004, da valere nella regione Sardegna per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'ANIEM-CONFAPI.

Lotta al lavoro nero e alla concorrenza sleale.

La lotta al lavoro nero, al lavoro irregolare, all'evasione contributiva e retributiva è punto essenziale dell'iniziativa delle parti firmatarie del presente accordo, che a tal fine ribadiscono quanto previsto nel contratto integrativo regionale del 14.07.2003 per combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare.

Le parti rinnovano il proprio impegno a sensibilizzare tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a sviluppare azioni di contrasto ai suddetti fenomeni degenerativi che annichiliscono le potenzialità del settore e non permettono lo sviluppo di politiche industriali degne di un settore così rilevante nell'economia regionale.

Con tali finalità, le parti si impegnano a adoperarsi affinché, con il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati (INPS, INAIL, Direzione Regionale del Lavoro, Rappresentanza del Governo presso la Regione Sarda, Presidente della Giunta regionale, EDILCASSA, Casse edili Provinciali della Sardegna, Organizzazioni imprenditoriali del settore), il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) diventi lo strumento per omogeneizzare, ridurre, semplificare e velocizzare gli adempimenti burocratici facenti capo alle imprese ed alle stazioni appaltanti.

Le parti inoltre, condividendo la necessità di un forte intervento delle Istituzioni ed in ottemperanza dei provvedimenti legislativi recentemente attivati per contrastare il lavoro nero e la concorrenza sleale, s'impegnano a collaborare, anche attraverso la Edilcassa, con i soggetti pubblici interessati per favorire la applicazione degli stessi e ricercare le opportune sinergie per attenuare un fenomeno altrimenti devastante.

Osservatorio di settore Le parti si impegnano, in adempimento a quanto previsto nel C.I.R. del 14.07.2003, a rendere operativo l'Osservatorio di settore.

A tal fine si concorda di attivare la già prevista (C.I.R. del 05.02.1999) commissione paritetica che entro e non oltre il 30 Settembre 2007, formulerà la soluzione più efficace e funzionale per rendere operativo l'Osservatorio, basandosi sui presupposti contenuti nell'art. 1 del C.I.R. 05.02.1999.

Sicurezza (c.t.p.r.)

Le parti in attuazione di quanto previsto dall'art. 89 del vigente CCNL, riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti salute e sicurezza dei lavoratori e sollecitano un'incisiva azione formativa, informativa e di addestramento periodico per tutti i lavoratori

occupati all'interno dei cantieri edili da parte di tutti i soggetti e gli organismi preposti compreso quelli di natura contrattuale.

Le parti, pur esprimendo una positiva valutazione dell'azione svolta in questi anni dal CTPR, si impegnano a razionalizzare ed ottimizzare l'attuale attività ed introdurre nuove tipologie di servizi finalizzati alla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e a far crescere la cultura della sicurezza e della legalità.

RLST

Le parti dichiarano la loro disponibilità alla riconferma degli RLST.

Inoltre si impegnano ad un accordo complessivo che coinvolga tutti i soggetti interessati e definisca le problematiche ancora in sospeso all'interno della Edilcassa.

Formazione professionale

La strutturale carenza di mano d'opera che si registra nel settore delle costruzioni determina, in alcuni casi, un freno allo sviluppo delle imprese.

Rispetto a ciò le parti concordano sull'importanza di un monitoraggio permanente delle risorse professionali e dei profili necessari al settore, con l'obiettivo di impostare una strategia per elevare il livello di professionalità e produttività della risorsa lavoro.

A tal fine è opportuno avvalersi anche del costituendo Osservatorio di settore.

Considerando che la formazione professionale rappresenta sempre più lo strumento decisivo per qualificare il settore, le parti si impegnano a definire in tempi rapidi e comunque entro Settembre 2007, lo statuto dell'Ente Scuole Regionale (EDILFORMA) per la formazione dei lavoratori del settore costruzioni della Sardegna, così come previsto nell'accordo del 9 Giugno 2004.

In riferimento alle caratteristiche delle imprese del sistema Edilcassa e al nuovo ruolo che l'attuale sistema legislativo e contrattuale affida all'apprendistato nelle sue varie articolazioni, le parti concordano di intensificare la formazione professionale relativamente a queste figure di lavoratori.

Mercato del lavoro

Le parti contraenti, ai fini di una razionalizzazione del mercato del lavoro, per favorire l'occupazione e agevolare lo sviluppo locale, concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i centri per l'impiego pubblico, una attività di supporto con la funzione d'incontro tra domanda-offerta di lavoro costituendo presso la Edilcassa regionale uno sportello informativo o un supporto informatico al servizio delle imprese e dei lavoratori.

Elemento economico territoriale

L'elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui agli articoli 39 e 47 del CCNL del 11 Giugno 2004 e dall'accordo del 06 Aprile 2006 viene elevato di un importo del 7% a decorrere dall'1.06.2007 da calcolarsi sui minimi di paga base vigenti all'1.03.2006.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 11 Giugno 2004 - le parti tengono conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Edilcassa e monte salari relativo, numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall'INPS per intervento della CIG.

Nel rispetto di quanto previsto al punto III (accordi locali) del verbale di accordo del 6 Aprile 2006 per il rinnovo del biennio - parte economica del CCNL 11 Giugno 2004 - a decorrere dal 1° Giugno 2007 gli importi in atto dell'elemento economico territoriale sono conglobati nella indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

ANIEM-CONFAPI Settore edile Indennità territoriale di settore (I.T.S.) oraria operai

CATEGORIA	I.T.S.	E.V.R.
Operaio IV Livello	1,47	0,00
Operaio Specializzato	1,36	0,00
Operaio Qualificato	1,24	0,00
Operaio Comune	1,06	0,00
Custodi guardiani senza alloggio	0,96	0,00
Custodi guardiani con alloggio	0,85	0,00

LIVELLO	E.E.T.	E.V.R.
7°	363,04	0,00
6°	330,80	0,00
5°	277,31	0,00
4°	253,63	0,00
3°	233,30	0,00
2°	210,72	0,00
1°	181,40	0,00

Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a Euro 104,00, di cui Euro 74,00 a decorrere dal 1° giugno 2008 ed Euro 30,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

AUMENTI	NUOVI MINIMI
----------------	---------------------

LIVELLI	complessivo	01.04.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.04.2010	01.01.2011	01.01.2012	parametri
7°	180,00	62,00	60,00	58,00	1.487,96	1.547,96	1.605,96	200
6°	162,00	55,80	54,00	52,20	1.339,16	1.393,16	1.445,36	180
5°	135,00	46,50	45,00	43,50	1.115,98	1.160,98	1.204,48	150
4°	126,00	43,40	42,00	40,60	1.041,57	1.083,57	1.124,17	140
3°	117,00	40,30	39,00	37,70	967,18	1.006,18	1.043,88	130
2°	105,30	36,27	35,10	33,93	870,46	905,56	939,49	117
1°	90,00	31,00	30,00	29,00	743,99	773,99	802,99	100

(fatti salvi futuri aumenti retributivi stabiliti da successivi rinnovi contrattuali)

Mensa

Ferma restando la normativa vigente che regola i requisiti e le modalità per l'istituzione del servizio mensa, a decorrere dall'1.06.2007 l'attuale indennità mensa è fissata in Euro 3,00.

Trasporti

A decorrere dal 01.06.07, vengono riconosciute le seguenti indennità di trasporto giornaliera per distanza chilometrica e per effettiva percorrenza:

- fino a 25 Km. Euro 1,00.
- oltre i 25 Km, un rimborso di Euro 0,060 a Km.

Indennità attrezzi

L'indennità mensile è determinata a decorrere dal 01.07.03 in Euro 10,33.

Per quanto non modificato dal presente accordo, restano fermi i contenuti del contratto integrativo 14 Luglio 2003 in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto in Cagliari,

SOMMARIO

STATUTO

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>2</u>
<u>TITOLO II - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO.....</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO IV - PERSONALE DIPENDENTE DELLA EDILCASSA</u> <u>PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI</u>	<u>10</u>
<u>TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE</u>	<u>12</u>
<u>REGOLAMENTO EDILCASSA PER LE AZIENDE</u>	<u>16</u>
<u>REGOLAMENTO EDILCASSA PER I LAVORATORI.....</u>	<u>28</u>
<u>CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEL C.C.N.L. 11.06.2004</u>	<u>39</u>